

Condizioni generali d'utilizzo del Registro delle imprese

Versione: 18 febbraio 2017

Art. 1

Contenuti

- (1) Ai sensi dell'art. 8b, paragrafo 3, capoverso 1, 1^a Variante del Codice di commercio (Pubblicazioni), i dati trasmessi per l'archiviazione saranno resi tempestivamente disponibili nel Registro delle imprese su Internet ovvero, su richiesta di consultazione, saranno accessibili a pagamento le documentazioni di bilancio depositate secondo l'art. 8b, paragrafo 3, capoverso 1, 2^a Variante delle Documentazioni di bilancio delle piccole società di capitali, in conformità con l'art. 326, paragrafo 2 del Codice di commercio.
- (2) Per garantire l'archiviazione a lungo termine, la comparabilità delle informazioni e lo svolgimento razionale del lavoro, i dati vengono conservati nel Registro delle imprese esclusivamente nel formato di norma pensato per il Registro. Ai sensi del capoverso 1, il Registro delle imprese deve rendere riconoscibile la lingua in cui vengono salvati i dati.
- (3) Inoltre, ai sensi dell'art. 8b, paragrafo 3, capoverso 2 del Codice di commercio, il Registro delle imprese fornisce l'accesso alle note del registro delle imprese commerciali, dei consorzi e delle partecipazioni, ai comunicati rilasciati dai registri, ai documenti presentati ai registri e l'accesso ai comunicati dei tribunali fallimentari.

Art. 2

Visione e richieste di consultazione

- (1) Il Registro delle imprese consente di effettuare la ricerca di tutti i dati archiviati, ad eccezione dei bilanci depositati secondo l'art. 326, paragrafo 2 del Codice di commercio.
- (2) Di norma non è richiesta alcuna registrazione per la visione dei dati resi accessibili ai sensi dell'art. 8b, paragrafo 3, capoverso 1, 1^a Variante del Codice di commercio, così come per la visione di note e pubblicazioni ai sensi dell'art. 8b, paragrafo 2, n° da 1 a 3 e 11 del Codice di commercio. Per la consultazione di documentazioni di bilancio rilasciate ai sensi dell'art. 326, paragrafo 2 del Codice di commercio, è necessario effettuare la registrazione in accordo con l'art. 3.
- (3) I dati resi tempestivamente accessibili nel Registro delle imprese, secondo l'art. 8b, paragrafo 3, n° 1, 1^a Variante del Codice di commercio, possono essere copiati sotto forma di stampa o documento elettronico.
- (4) Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, n° 1, 2^a Variante del Codice di commercio, il Registro delle imprese fornisce l'accesso alle documentazioni di bilancio depositate dalle piccole società di capitali tramite il link dell'impresa cercata. I dati verranno trasmessi su richiesta in modo standardizzato.
- (5) Le informazioni ai sensi dei paragrafi 3 e 4 sono contrassegnate dalla nota di provenienza "Estratto dal Registro delle imprese" e dalla data in cui il documento è stato archiviato nel Registro delle imprese ovvero, nel caso di deposito di documentazioni di bilancio ai sensi dell'art. 326, paragrafo 2 del Codice di commercio, dalla data in cui è stata depositata la documentazione.
- (6) Ai sensi dell'art. 8b, paragrafo 2, n° da 1 a 3 e 11 del Codice di commercio, il Registro delle imprese fornisce l'accesso ai dati originali nei risultati di ricerca. A questo scopo le amministrazioni giuridiche federali consentono l'accesso richiesto. La descrizione avviene in modo standardizzato ed è da intendere come recupero di dati dall'archivio originale del registro.

Art. 3 **Registrazione dell'utente**

- (1) Per la consultazione a pagamento o la certificazione delle documentazioni di bilancio depositate, così come per l'ottenimento di una ricevuta di versamento per la consultazione di note del registro delle imprese commerciali, dei consorzi e delle partecipazioni, è necessario iscriversi al Registro delle imprese. L'iscrizione può essere effettuata esclusivamente sul sito Internet del Registro delle imprese (www.unternehmensregister.de).

Al momento della richiesta di consultazione dei documenti di bilancio sarà necessario fornire le seguenti informazioni, ad eccezione di quanto indicato al n° 4:

1. Impresa o nome dell'utente
 2. Indirizzo di residenza o della sede commerciale
 3. Indirizzo di posta elettronica
 4. Numero di telefono.
- (2) I dati di accesso verranno comunicati all'utente per via elettronica o tramite posta.

Art. 4 **Sicurezza/ Protezione dei dati**

- (1) Nel caso in cui, durante l'inoltro dei dati, si verificano interruzioni o sospensioni, sarà necessario segnalare i problemi all'ufficio inoltrante e richiedere un nuovo inoltro.
- (2) Le iscrizioni non andate a buon fine e tutte le richieste di consultazione possono essere documentate in modo da riconoscere ed impedire accessi impropri al Registro delle imprese. Inoltre, le richieste di consultazione possono essere documentate se finalizzate alla fatturazione e alla riscossione. I suddetti dati saranno utilizzati soltanto per gli scopi menzionati ai capoversi 1 e 2 e sono esclusi dall'utilizzo finalizzato ad altri scopi. I dati saranno cancellati al termine di sei mesi, salvo nei casi in cui risultino ancora necessari per la detrazione delle spese e per la rivendicazione dei propri diritti.

Art. 5 **Tariffe, pagamenti, fatturazione e prestazioni di servizio**

- (1) Ai sensi dell'art. 3, per la richiesta di consultazione delle documentazioni di bilancio è necessaria la registrazione. Le tariffe, a cui sono da aggiungere le imposte sulle entrate previste per legge, sono calcolate secondo Justizverwaltungskostengesetz (la legge sulle spese in materia di amministrazione giudiziaria).
- (2) Per richiamare i dati ai sensi dell'art. 2 paragrafo 6, non è necessaria alcuna registrazione, ma soltanto l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica valido (e-mail), a meno che l'utente non desideri un documento contabile in formato elettronico. Le tariffe sono determinate in base alla redazione correntemente in vigore della Legge sulle spese in materia di amministrazione giudiziaria, IVA esclusa. L'utente si impegna a non utilizzare i dati a cui ha avuto accesso per la creazione o la manutenzione di un registro a parte parallelo al registro delle imprese commerciali e a non rendere disponibili a nessuno i dati a cui ha avuto accesso per tali scopi.
- (3) I pagamenti possono essere effettuati mediante carta di credito o addebito elettronico. Il metodo di pagamento può essere subordinato a una registrazione, ai sensi dell'art. 3. I documenti contabili vengono messi a disposizione dell'utente in formato elettronico nel suo conto utente, solo previa registrazione da parte di quest'ultimo. In assenza di registrazione le ricevute vengono visualizzate elettronicamente solo in forma di testo e inoltrate all'indirizzo di posta elettronica indicato.

Art. 6

Trasmissione dei dati al Registro delle imprese sotto forma di trasmissione diretta effettuata dal responsabile della pubblicazione o tramite terzi incaricati dell'ordine di pubblicazione

- (1) I dati ai sensi dell'art. 8b, paragrafo 2, n° 9 del Codice di commercio, così come i dati ai sensi dell'art. 8b, paragrafo 2, n° 10 del Codice di Commercio, devono essere tempestivamente trasmessi dopo la loro pubblicazione e comunicazione.
- (2) Per l'inoltro è necessario che il responsabile della pubblicazione o i terzi incaricati effettuino la registrazione sul sito www.publikations-plattform.de (in seguito detto Piattaforma di servizi).
- (3) L'inoltro avviene in modo elettronico tramite la Piattaforma di servizi.

I formati elettronici accettati sono i file XML/XBRL ("formato XML/XBRL") basati sul linguaggio XSD del Bundesanzeiger [*Gazzetta ufficiale del governo federale tedesco*] su un modulo web del Bundesanzeiger. Per la comunicazione dei diritti di voto significativi è consentito inviare i formati grafici per l'allegato (organigrammi / tabelle) per le "informazioni in riferimento agli obblighi di comunicazione a tutta la catena", vedere il paragrafo 5.

In via eccezionale è ammesso l'invio di documenti tramite fax, nel caso in cui l'inoltro elettronico risulti di comprovata difficoltà per il responsabile della trasmissione dei dati. Ad ogni modo, il caso di comprovata difficoltà non sussiste se il responsabile della pubblicazione o i terzi incaricati dell'ordine di pubblicazione possono procedere all'inoltro tramite modulo su Internet.

- (4) L'esito dell'inoltro dei dati sarà segnalato elettronicamente.
- (5) Requisiti tecnici dei grafici

È necessario soddisfare i requisiti riportati di seguito per la configurazione dei grafici di organigrammi e tabelle in base al paragrafo (3).

- i. I grafici devono essere trasmessi come file separati nel modulo internet o insieme ai documenti XML/XBRL all'interno di un processo.
- ii. È necessario trasmettere i grafici in formato GIF, JPEG o PNG.
- iii. È obbligatorio trasmettere i grafici in bianco e nero o a colori nella gamma di colori RGB.
- iv. I grafici sono ottimizzati per la visualizzazione a schermo.
- v. I grafici sono caratterizzati dalle dimensioni massime (pixel: 1758 di larghezza x 800 d'altezza).

I grafici non devono presentare le caratteristiche riportate di seguito.

I grafici non devono presentare contenuti che fuoriescano dagli organigrammi o dalle tabelle in base al paragrafo (3), ed in particolare, non contenere esclusivamente testo che è possibile considerare come elementi sostitutivi del testo della comunicazione.

Art. 7

Accessibilità, rettifica e cancellazione dei dati

- (1) Il Registro delle imprese è accessibile esclusivamente su Internet. Eventuali problemi di accesso, dovuti soprattutto a lavori di manutenzione e miglioramento, devono essere tempestivamente annunciati

I dati vengono aggiornati dal lunedì al venerdì, ad eccezione dei giorni festivi riconosciuti dalla legge.

Tempi differenti, come ad es. nel giorno della Vigilia di Natale e di S. Silvestro, verranno resi noti su Internet.

- (2) Le rettifiche di dati resi accessibili devono essere contrassegnate come tali dal pubblicante.

Art. 8

Regolamento del Registro delle imprese - URV

La Bundesanzeiger Verlag (di seguito detta Editore) informa che il Registro delle imprese segue il Regolamento del Registro delle imprese e della sua fondazione.

Art. 9

Responsabilità

Non sono previste responsabilità per dati trasmessi in maniera errata. L'Editore non risponde di documenti trasmessi oltre i termini prescritti e/o in modo non formale. Inoltre la responsabilità dell'Editore è limitata alla premeditazione e alla grave negligenza, salvo nei casi in cui si verifichi una violazione degli obblighi, il cui adempimento è reso possibile dalla realizzazione del contratto e sul cui rispetto può di norma contare l'altra parte (obblighi fondamentali). La responsabilità è limitata al risarcimento dei danni tipicamente prevedibili. La suddetta limitazione di responsabilità è valida per i rappresentanti legali, i collaboratori, il personale ausiliario e/o gli assistenti dell'Editore.

Art. 10

Versione linguistica determinante

Se le condizioni contrattuali o le informazioni presenti sui siti della casa editrice vengono presentate in versioni linguistiche differenti, è da considerare valida esclusivamente la rispettiva versione in lingua tedesca, in particolare per quel che riguarda l'interpretazione e la spiegazione delle espressioni utilizzate. Le altre versioni linguistiche (traduzioni) sono da considerarsi come semplici servizi messi a disposizione dall'editore.

Art. 11

Diritto tedesco/Foro competente

Vige esclusivamente il diritto tedesco.

Nel caso in cui la parte contraente sia un commerciante, una persona giuridica del diritto pubblico o un organismo sociale di diritto pubblico, per entrambe le parti il luogo di adempimento e il foro competente è Berlino.